ISTITUTO COMPRENSIVO PADERNO DUGNANO VIA MANZONI

Via Manzoni, 31 - 20037 Paderno Dugnano (MI) C.F. 97564300156 - cod. mecc. **MIIC8D800C** - Tel. 02.9182064

e-mail: <u>miic8d800c@istruzione.it</u> – PEC: <u>miic8d800c@pec.istruzione.it</u> **Scuola dell'Infanzia** – Via Bolivia, 37 – Paderno Dugnano – Tel. 02.9182776

Scuola Primaria Fisogni – Via Manzoni, 31 – Paderno Dugnano – Tel. 02.9182064 – Fax 02.99042650 Scuola Secondaria di 1° grado Don Minzoni – P.zza Hiroshima, 4 – Paderno Dugnano – Tel. 02.9184520 Sito web: - <u>www.icpaderno.edu.it</u>

> Al personale A.T.A. Agli Atti

E p.c. al personale docente

Disposizione n. 05 – OBBLIGHI DI VIGILANZA DEL PERSONALE A.T.A.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

- CONSIDERATO che i collaboratori scolastici nell'ambito delle mansioni attinenti al loro profilo professionale (CCNL 2006/2009, tabella A, profilo professionale del collaboratore scolastico) svolgono servizio di sorveglianza e vigilanza nei locali della scuola collaborando con il personale docente per assicurare il miglior svolgimento organizzativo di tutti i momenti della giornata scolastica, in particolar modo nei momenti in cui massima è la presenza degli studenti fuori dalle aule (entrata, uscita, intervallo), e vigilano sugli alunni a loro affidati nei casi di momentanea assenza del docente, per particolari urgenze e necessità;
- PRESO ATTO che è compito del Dirigente Scolastico disporre le misure organizzative volte ad impedire o a limitare il verificarsi di eventi dannosi nei confronti degli alunni, conseguenti a negligenze che concernono la vigilanza per l'osservanza delle norme di sicurezza;
- SENTITO il parere del Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione e del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza;

DISPONE QUANTO SEGUE

PREMESSE

Ai collaboratori scolastici vengono affidate le chiavi di accesso agli edifici scolastici e agli spazi interni e spetta loro garantire la sorveglianza dei cortili scolastici e segnalare eventuali atti di vandalismo o di incuria oppure la presenza di oggetti pericolosi e di rifiuti impropri.

Il personale ausiliario, che indossa apposito cartellino di riconoscimento, garantisce e assicura l'ordinato accesso degli alunni nelle aule e la sorveglianza nei locali comuni e svolge adeguata sorveglianza agli ingressi, al fine di evitare l'accesso ad estranei, animali, etc.

I collaboratori scolastici sono tenuti a presidiare costantemente il proprio piano o spazio di servizio, <u>senza</u> <u>allontanarsi</u>, se non per chiamata degli Uffici della scuola o per esigenze impellenti.

Il collaboratore scolastico non si può rifiutare di effettuare la vigilanza su richiesta del docente che si debba allontanare dalla classe per un tempo limitato e strettamente necessario.

Gli obblighi connessi alla sorveglianza iniziano al mattino, al momento dell'inizio dell'orario di servizio, e terminano con il termine dell'orario di servizio di ciascuno.

Particolare attenzione deve essere posta nei confronti degli alunni diversamente abili che, per loro natura, presentano una maggiore fragilità. I collaboratori scolastici hanno il compito di cooperare con gli insegnanti per la sorveglianza e l'assistenza agli alunni diversamente abili, in particolare a quelli particolarmente imprevedibili nelle loro azioni ed impossibilitati ad autoregolamentarsi.

Le disposizioni emanate con la presente direttiva entrano in vigore immediatamente e costituiscono ordine di servizio a tutti gli effetti e vanno adeguate ed interpretate a misura dei diversi ordini di scuola.

ENTRATA DEGLI ALUNNI DALLA SCUOLA

Sulla base del Piano Annuale delle attività predisposto dal D.S.G.A. e adottato dal Dirigente Scolastico, ai collaboratori scolastici compete la sorveglianza secondo il calendario settimanale e i posti assegnati a ciascuno per:

- l'apertura dei cancelli e delle porte di ingresso agli orari prestabiliti dal D.S.G.A. in ogni plesso/sede;
- la sorveglianza degli spazi esterni dell'edificio e delle porte di accesso durante l'entrata degli alunni;
- la sorveglianza degli alunni che arrivano a scuola non accompagnati dai genitori (anche con trasporto scolastico) e/o comunque presenti nell'edificio;
- la vigilanza sul passaggio degli alunni nei rispettivi piani di servizio fino all'entrata degli stessi nelle proprie aule;
- la chiusura dei cancelli e delle porte dopo l'inizio delle lezioni (salvo diverse disposizioni particolari);
- l'accoglienza degli alunni ritardatari che vengono poi da loro accompagnati in classe (scuola primaria e dell'infanzia) o vigilati mentre si recano in classe (scuola secondaria);
- la sorveglianza delle porte di accesso, degli atri e dei corridoi per impedire l'accesso ad estranei.

SCUOLABUS (SCUOLA PRIMARIA)

La sentenza della Corte di Cassazione n. 17574/2010 ha ribadito che la responsabilità del personale scolastico si estende alle modalità organizzative relative allo svolgimento in sicurezza delle operazioni di discesa e salita dallo scuolabus.

In accordo con l'Ente comunale, la persona preposta all'accompagnamento dei bambini sullo scuolabus si impegna ad accompagnare e a ritirare gli stessi all'interno dell'atrio dell'ingresso principale. Pertanto, i collaboratori scolastici avranno cura di:

• verificare che tale persona non abbia avuto impedimenti durante il tragitto e che sia effettivamente in grado di far scendere i bambini dallo scuolabus. In caso contrario, sarà il collaboratore scolastico

presente in portineria, debitamente avvertito, a far scendere gli studenti dal bus e accompagnarli all'interno dell'Istituto;

• analogamente, qualora il medesimo impedimento si verificasse al momento dell'uscita, il collaboratore in servizio in portineria accompagnerà gli alunni al bus e li farà salire sullo stesso, dove saranno presi in carico dal personale dell'Ente locale.

I docenti accompagnano gli alunni che usufruiscono dello scuolabus nell'atrio dell'ingresso principale e li affidano al personale addetto o al collaboratore scolastico in servizio in portineria.

I Referenti di plesso verificheranno il persistere di adeguate condizioni di sicurezza e, in caso contrario, avviseranno prontamente il Dirigente Scolastico.

INGRESSO DI ESTRANEI NEGLI EDIFICI SCOLASTICI

L'ingresso negli edifici scolastici, durante le ore di lezione non è permesso né ai genitori né agli estranei privi di autorizzazione del Dirigente Scolastico o della Responsabile del plesso. I genitori sono autorizzati ad accedere:

- durante le ore di ricevimento dei docenti o su appuntamento con i medesimi o con il dirigente e collaboratori;
- in caso di necessità di ritiro anticipato dell'alunno;
- limitatamente alla sede centrale, durante le ore di apertura al pubblico della segreteria.

In ogni caso i <u>genitori e il personale estraneo alla scuola non possono accedere ai corridoi e tantomeno</u> <u>alle classi, senza una preventiva autorizzazione della Direzione</u>. Non è fatta eccezione per i genitori della Commissione mensa, che sono autorizzati ad accedere solo e unicamente al Refettorio.

Tutte le altre persone (fornitori, tecnici, rappresentanti librari, visitatori a vario titolo) dovranno essere identificate e autorizzate esplicitamente. I collaboratori scolastici addetti al servizio di portineria dovranno far firmare il registro degli accessi a qualunque persona esterna che entri nell'edificio scolastico.

Nel caso di lavori/interventi/consegne effettuati da tecnici del Comune o di altri Enti, qualora sia fatta firmare una bolla ai collaboratori addetti al servizio di portineria, è necessario farsi rilasciare copia della suddetta bolla o effettuarne una fotocopia.

In caso di dubbio i collaboratori scolastici sono tenuti a non consentire l'ingresso e a richiedere istruzioni al Dirigente Scolastico o alla responsabile di plesso.

Gli esperti esterni, che intervengono sulle classi, saranno registrati su un apposito registro in dotazione al plesso.

I collaboratori scolastici devono anche verificare che i portoni e i cancelli di ingresso rimangano sempre **rigorosamente chiusi** durante le ore di lezione, con particolare attenzione e maggiore vigilanza durante l'intervallo.

Infine, si ricorda che nessun estraneo può portare, lasciare, affiggere, distribuire o prelevare alcunché se non dietro autorizzazione specifica del Dirigente Scolastico. I collaboratori scolastici sono tenuti a rimuovere dalla recinzione dell'edificio qualunque comunicazione di terzi non autorizzata.

ASSENZA IMPROVVISA DEI DOCENTI

In caso di allontanamento dell'insegnante dalla classe/sezione per causa di forza maggiore, la sorveglianza dovrà essere assunta da un collaboratore scolastico per il tempo strettamente necessario. Se l'assenza del docente si prolunga, la vigilanza dovrà comunque essere garantita anche mediante la ripartizione degli alunni in altre classi/sezioni, ove non sia possibile ricorrere ad altra modalità di sostituzione.

La suddivisione degli alunni in altre classi deve avvenire rispettando un piano di ripartizione degli stessi, approvato dal Dirigente Scolastico e rispettoso delle norme di sicurezza.

SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITÀ DIDATTICHE

I collaboratori scolastici hanno il compito di cooperare con gli insegnanti:

- per assicurare durante le attività didattiche la sorveglianza, nei corridoi e nei servizi igienici, degli alunni autorizzati dall'insegnante ad allontanarsi momentaneamente dall'aula;
- per assicurare la momentanea sorveglianza degli alunni durante la lezione, qualora l'insegnante dovesse assentarsi per motivi urgenti.

CAMBIO DELL'ORA

I collaboratori scolastici di ciascun piano sono tenuti a:

- favorire il cambio degli insegnanti nelle classi;
- vigilare sugli alunni fino all'arrivo dell'insegnante in servizio nell'ora successiva, se incaricati da parte del docente che ha terminato la lezione;
- vigilare sugli alunni in caso di ritardo o di assenza dei docenti e darne, nel contempo, avviso all'ufficio di segreteria affinché vengano assunti i necessari provvedimenti.

VIGILANZA DURANTE L'INTERVALLO

Durante l'intervallo i collaboratori scolastici di turno:

- collaborano con gli insegnanti nella vigilanza;
- sorvegliano, oltre il corridoio e l'atrio interno di competenza, anche i bagni in maniera da evitare che si arrechi pregiudizio alle persone e alle cose;
- non lasciano il proprio piano di servizio.

Analoga collaborazione è prestata durante la refezione scolastica e l'intervallo dopo la mensa.

SPOSTAMENTI TRA AULE E/O EDIFICI.

Su richiesta dei docenti (<u>se impossibilitati</u> a svolgere il compito) o per specifica disposizione del D.S.G.A., i collaboratori scolastici concorrono ad accompagnare gli alunni durante:

- il trasferimento dalle aule alla palestra e viceversa;
- i trasferimenti da un'aula all'altra e nei laboratori;

avendo cura di far mantenere durante il trasferimento ordine e silenzio, onde non recare disturbo alle altre classi.

USCITA DEGLI ALUNNI DA SCUOLA

Per assicurare la vigilanza, al termine di ogni turno di attività di lezione, antimeridiano o pomeridiano, i collaboratori scolastici sono tenuti a:

- vigilare il transito degli alunni nei rispettivi piani di servizio;
- controllare le porte di uscita e il cancello esterno dell'edificio sulla base del piano di sorveglianza predisposto dal D.S.G.A. con il compito di prestare la dovuta vigilanza nel passaggio degli alunni.

In caso di ritardo nel ritiro di un alunno:

- i docenti lo affidano al collaboratore scolastico presente in portineria e avvertono la Segreteria e/o la Direzione;
- la scuola (Dirigente Scolastico, vicario, collaboratore del Dirigente Scolastico o docente stesso, se disponibile) cercherà di rintracciare i genitori o i delegati;
- se gli stessi non sono rintracciabili entro 15 minuti dall'orario previsto di uscita, la scuola avviserà la Polizia Municipale; come ultima soluzione, trascorsi più di 30 minuti dall'orario di uscita, senza che sia stato possibile rintracciare i genitori, il personale scolastico o gli stessi vigili contatteranno la Stazione locale dei Carabinieri;

I collaboratori scolastici che sorvegliano gli alunni non prelevati alla fine delle lezioni, sospendono le attività di pulizia, fino al ritiro degli alunni ad essi affidati.

ATTIVITÀ EXTRASCOLASTICHE, USCITE DIDATTICHE, VIAGGI DI ISTRUZIONE

I collaboratori scolastici, <u>quando richiesto e secondo le specifiche istruzioni impartite</u>, coadiuvano i docenti nella vigilanza degli alunni durante le attività programmate dal Collegio docenti e realizzate al di fuori dell'Istituto scolastico e delle sue pertinenze.

Si ricorda che le presenti direttive sono emanate in primis per la tutela della sicurezza degli alunni e conseguentemente per la tutela del personale in merito ad una possibile imputazione di culpa in vigilando. Di conseguenza, si raccomanda il massimo rispetto di quanto impartito.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO Prof.ssa Simona Quilici

Documento firmato digitalmente ai sensi del Codice dell'Amministrazione Digitale e normativa connessa